COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). n. 2849 1121

PRESIDENTE 1121, 1122, 1125

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1121

LOZZA 1122

FRANCESCHINI FRANCESCO 1122

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LOZZA ed altri: Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956 n. 1429. (2898) 1125

PRESIDENTE 1125, 1126

BUZZI ,*Relatore* 1125

LOZZA 1126

PITZALIS 1126

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1126

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1126

La seduta comincia alle 9,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingua e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e Filosofia. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso dell'ultima seduta sospendemmo l'esame del provvedimento per studiare se fosse opportuna o meno l'ammissione a questo corso degli studenti provvisti del diploma di maturità scientifica.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo gradirebbe l'approvazione del disegno di leg-

ge nel testo che ha proposto e ritiene che un provvedimento, il quale modifichi sostanzialmente i nostri tradizionali ordinamenti scolastici, debba essere sottoposto al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli onorevoli colleghi, pertanto, per la modifica proposta, che il Governo non ritiene certo ingiusta, potranno valersi di una distinta iniziativa parlamentare che al Governo sarà anche più facile appoggiare.

LOZZA. Concordiamo con quanto detto dalla onorevole rappresentante del Governo, anche perché è opportuno studiare gli sviluppi che potranno avere i nuovi corsi di laurea: in seguito esamineremo quali altre scuole si potranno far confluire in essi.

Anch'io ritengo che la preparazione che viene svolta nel liceo scientifico sia più organica rispetto a quella svolta nel liceo classico per affrontare un corso di laurea in lingue, però comprendo le riserve espresse dal Governo e ne accogliamo l'invito, riservandoci di proporre un progetto *ad hoc* o di pregare il Governo perché se ne faccia esso stesso promotore. In questo progetto sarebbe opportuno rivedere tutto il sistema di insegnamento delle lingue nelle scuole secondarie, sistema che, per vari motivi non dà i risultati voluti.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ho già espresso il mio parere sul merito della legge, che mi è parsa ottima sotto l'aspetto della politica scolastica, ed ho anche avuto modo di prospettare i vantaggi derivanti da un ampliamento dello studio linguistico nelle Università.

Avevo appoggiato e appoggio tuttora, sia pure ormai soltanto *in pectore*, l'emendamento Pitzalis per l'estensione, ai diplomati dal liceo scientifico, della possibilità di frequentare i nuovi corsi e soltanto i motivi di ordine tecnico prospettati dall'onorevole sottosegretario mi inducono a non insistere ulteriormente in questa sede.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Presso le Facoltà di lettere e filosofia può essere istituito il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto in due indirizzi: « Europeo » ed « Orientale ».

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo, sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

Nel diploma di laurea dovrà farsi esplicita menzione della lingua e letteratura a cui il laureato si è specialmente dedicato.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

TABELLA CONTENENTE L'ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Durata del corso: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: Europeo ed Orientale.

INDIRIZZO EUROPEO.

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1°) Letteratura italiana;
2°) Letteratura latina;
3°) Glottologia;
4°) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5°) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6°) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
7°) Storia medioevale;
8°) Storia moderna;
9°) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10°) Geografia;

b) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4°, 5° e 6°).*

1°) Lingua e letteratura francese;
2°) Lingua e letteratura spagnola;
3°) Lingua e letteratura portoghese;
4°) Lingua e letteratura romena;
5°) Lingua e letteratura inglese;
6°) Lingua e letteratura tedesca;
7°) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8°) Lingue e letterature scandinave;
9°) Lingua e letteratura russa;
10°) Lingua e letteratura polacca;
11°) Lingua e letteratura cecoslovacca;
12°) Lingua e letteratura serbo-croata;
13°) Lingua e letteratura slovena;
14°) Lingua e letteratura bulgara;
15°) Lingua e letteratura ungherese;
16°) Lingua e letteratura neo-greca;
17°) Lingua e letteratura albanese;
18°) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
19°) Filologia romanza;
20°) Filologia germanica;
21°) Filologia slava;
22°) Filologia ugro-finnica;
23°) Letteratura anglo-americana;
24°) Letteratura ispano-americana;
25°) Letteratura brasiliana;
26°) Storia della lingua italiana;
27°) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28°) Storia delle tradizioni popolari;
29°) Storia dell'arte medioevale;
30°) Storia della musica;
31°) Storia del teatro e dello spettacolo;
32°) Letteratura greca;
33°) Lingua e letteratura latina medioevale;
34°) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
35°) Storia romana;
36°) Storia greca;
37°) Storia dell'Europa orientale;
38°) Storia della filosofia;
39°) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
40°) Filosofia del linguaggio.

INDIRIZZO ORIENTALE.

a) *Insegnamenti fondamentali:*

1°) Letteratura italiana;
2°) Letteratura latina;
3°) Glottologia;
4°) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
5°) Una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa;
6°) Un insegnamento storico-filologico orientale;
7°) Storia medioevale (o storia e filologia bizantina);
8°) Storia moderna;
9°) Storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
10°) Geografia;

b) *Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4°, 5° e 6°).*

1°) Una lingua e letteratura straniera moderna europea;
2°) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;
3°) Letteratura greca;
4°) Storia greca;
5°) Storia delle religioni;
6°) Storia della filosofia;
7°) Etnologia;
8°) Africanistica;
9°) Islamistica;
10°) Egittologia;
11°) Assiriologia e archeologia orientale;
12°) Storia orientale antica;
13°) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
14°) Storia del Cristianesimo;
15°) Storia e geografia dell'Asia orientale;
16°) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;
17°) Filologia semitica;
18°) Filologia iranica;
19°) Filologia e antichità libico-berbere;
20°) Ebraico;
21°) Epigrafia semitica;
22°) Storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
23°) Lingua e letteratura copta;
24°) Lingue non semitiche dell'Africa Orientale;
25°) Lingua e letteratura araba;
26°) Dialetti arabi;
27°) Lingua e letteratura armena;
28°) Lingua e letteratura persiana;
29°) Lingua e letteratura siriaca;
30°) Lingua e letteratura turca;
31°) Lingua e letteratura giapponese;
32°) Lingua e letteratura cinese;
33°) Indologia;
34°) Lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
35°) Storia dell'arte medioevale;
36°) Storia dell'arte moderna;
37°) Storia dell'arte musulmana e copta;
38°) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
39°) Storia medioevale;
40°) Storia e filologia bizantina.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nelle facoltà dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il Preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside.

(*È approvata*).

ART. 2.

L'indirizzo « Orientale » del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne potrà essere istituito solo presso quelle Facoltà le quali abbiano almeno quattro cattedre di ruolo assegnate a materie orientalistiche.

(*È approvato*).

ART. 3.

La tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che nell'elenco delle lauree e dei diplomi viene inserita la « laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

È del pari integrata la tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nel senso che fra le lauree che possono rilasciarsi dalla Facoltà di lettere e filosofia è inserita quella di « Lingue e letterature straniere moderne ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lozza ed altri: Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429. (2898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lozza, Natta, Bogoni e Ravera Camilla. Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429.

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Le ragioni di questo provvedimento sono note a tutti i colleghi della Commissione. Si tratta di una norma – quella della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 – intesa ad ovviare ad una lacuna contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. Con quell'articolo 17 si stabiliva che, per determinate categorie di perseguitati politici e razziali, esattamente indicate nell'articolo stesso, sarebbero stati indetti speciali concorsi ad esse riservati. Per i vincitori di detti concorsi, però, non era stata prevista alcuna retrodatazione della nomina, neppure ai soli effetti giuridici, per l'anzianità della carriera in modo da annullare il danno loro arrecato dal non aver potuto partecipare ai concorsi normali per ragioni politiche o razziali.

La legge 8 dicembre 1956, n. 1429, approvata appunto per sanare tale ingiusta situazione, fu votata in una formulazione ambigua. « ...a favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, ecc. ».

È accaduto che la Corte dei conti, dovendo registrare un decreto di retrodatazione di nomina, ha sollevato obiezioni nei confronti di due direttori didattici, non ritenendo che il personale direttivo fosse da includere fra quello docente.

Indubbiamente la formulazione del testo non è chiarissima, ma debbo far rilevare che i proponenti della legge l'avevano redatto in modo diverso, rimanendo esso modificato a seguito delle laboriose discussioni svoltesi in aula e al Senato. Noi, oggi, dobbiamo rifarci alle intenzioni dei proponenti, i quali chiaramente intendevano ovviare all'inconveniente lamentato in sede di applicazione del citato articolo 17; e, se consideriamo che quell'articolo fa esplicito riferimento ai concorsi anche per direttori e presidi, e se si tien conto delle relazioni e degli interventi alla Camera e al Senato, mi sembra che si possa con tranquillità affermare che l'intenzione del legislatore era indubbiamente quella di estendere i benefici anche al personale direttivo: e noi quella intenzione dobbiamo ribadire, per rimuovere l'opposizione della Corte dei conti.

Ritengo pertanto che la proposta di legge in esame, dovuta all'iniziativa dei medesimi che si resero promotori di quella che diventò la legge 8 dicembre 1956, n. 1429, sia da approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Concordo con la relazione dell'onorevole Buzzi e propongo, per evitare ogni possibilità di equivoco, che alla fine dell'articolo unico siano aggiunte le parole « di ogni grado ».

PITZALIS. Il nostro gruppo è favorevole.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In linea di massima, il Governo è favorevole alla proposta di legge, pur esprimendo una riserva.

Infatti, per quanto riguarda i presidi del settore dell'istruzione classica e degli istituti tecnici, sembrerebbe che l'iniziativa non abbia significato, in quanto che per le predette categorie la nomina a preside per concorso è stata sancita dall'articolo 1 del decreto 21 aprile 1947, n. 629. Precedentemente i presidi, a norma dell'articolo 12 del regio decreto 16 maggio 1923, erano nominati dal Ministero tra i professori ordinari.

Questa non è che una semplice osservazione, tanto per ricordare che i presidi, in sostanza, erano già a posto.

LOZZA. Comprendo l'osservazione dell'onorevole sottosegretario ma mi pare che, comunque, la norma possa giovare d'ora in avanti per una più esatta interpretazione...

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho nulla da obiettare. Difatti, non vi è contrasto con le disposizioni in atto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

« Le espressioni « personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » e « personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado » contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali, ai direttori e ai presidi delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Lozza consistente nelle parole « di ogni grado » da aggiungere al termine dell'articolo unico.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia » (2849):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

La Commissione approva).

e della proposta di legge

LOZZA ed altri. « Interpretazione autentica del comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429 » (2898):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Badaloni Maria, Bertinelli, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cottone, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Diecidue, Ermini, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marzano, Mazzali, Natta, Perdonà, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria, Vischia.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI